Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO (Seduta del 31 maggio 2017)

Relatore di maggioranza: Andrea Biancani Relatore di minoranza: Sandro Bisonni

sulla proposta di legge n. 142

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giancarli, Bisonni, Giorgini, Giacinti, Micucci, Rapa, Zura Puntaroni presentata in data 30 maggio 2017

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19
"NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI EDIFICI"

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 142/2017 ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giancarli, Bisonni, Giorgini, Giacinti, Micucci, Rapa, Zura Puntaroni, concernente: "Modifiche ed integrazione alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edificio)" nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) della I.r. 15/2008;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianni Sartori e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21 giugno 2017:

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 23 giugno 2017;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole;
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - la modifica della data, dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, di invio del RCEE munito di segno identificativo non è da intendersi automatica ma va eventualmente autorizzata solo a mezzo di atto emesso dall'autorità competente previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale di riferimento.

IL PRESIDENTE Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge n. 142/17 si colloca all'interno di una serie di provvedimenti miranti a rendere più chiari i criteri di attuazione della legge regionale 19/2015 nonché affrontare alcune criticità emerse nella fase di prima applicazione.

In particolare la proposta di legge n. 142/17 interviene sui seguenti aspetti:

- 1) modifica della scadenza per l'invio del rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017;
- 2) permette di integrare e correggere fino a tutto il 31 dicembre 2017, i dati errati o incompleti relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017;
- 3) consente la effettuazione del Controllo di efficienza energetica entro l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo;

4) introduce riferimenti legislativi e nuove definizioni non presenti nella l.r. 19/2015.

Va comunque precisato che la modifica della data, dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, di invio del RCEE munito di segno identificativo non è da intendersi automatica ma va eventualmente autorizzata solo a mezzo di atto emesso dall'autorità competente previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale di riferimento.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole con la seguente osservazione:

 la modifica della data, dal 30 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, di invio del RCEE munito di segno identificativo non è da intendersi automatica ma va eventualmente autorizzata solo a mezzo di atto emesso dall'autorità competente previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale di riferimento.

Testo proposto

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della I.r. 19/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) le parole: "e dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della repubblica 74/2013)" sono sostituite dalle seguenti: ", dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/ 2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)".

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della I.r. 19/2015)

- **1.** Il comma 6 dell'articolo 4 della I.r. 19/2015 è sostituito dai seguenti:
- "6. Il controllo dell'efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 del d.p.r. 74/2013 nonché entro i termini indicati nell'Allegato 3 e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo.
- 6 bis. Il controllo di efficienza energetica effettuato nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 del d.p.r. 74/2013 ovvero in caso di interventi non rientranti tra quelli periodici ma tali da poter modificare l'efficienza energetica, non interrompe la decorrenza dei termini indicati nell'Allegato 3.".

Art. 3

(Modifica all'articolo 5 della I.r. 19/2015)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della I.r. 19/2015 è sostituito dai seguenti:
- "1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trenta giorni dall'esecuzione del controllo effettuato entro i termini indicati nell'Allegato 3.

Testo modificato dalla Commissione

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della I.r. 19/2015)

Identico

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della I.r. 19/2015)

- **1.** Il comma 6 dell'articolo 4 della I.r. 19/2015 è sostituito dai seguenti:
- "6. Il controllo dell'efficienza energetica è eseguito con le modalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del d.p.r. 74/2013 nonché entro i termini indicati secondo le cadenze riportate nell'Allegato 3 e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese in cui scade il controllo medesimo.

6 bis. Soppresso

Art. 3

(Modifica all'articolo 5 della I.r. 19/2015)

- **1.** Il comma 1 dell'articolo 5 della I.r. 19/2015 è sostituito dai seguenti:
- "1. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 8, è trasmessa al soggetto esecutore, a cura del manutentore o terzo responsabile, nei trenta giorni dall'esecuzione del controllo effettuato entro i termini indicati nell'Allegato 3 secondo le modalità e i termini indicati al comma 6 dell'articolo 4.

1 bis. La copia del rapporto di controllo di efficienza energetica non è trasmessa al soggetto esecutore nelle ipotesi diverse da quella prevista al comma 1.".

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 della I.r. 19/2015)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della I.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:
- "1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio al soggetto esecutore, effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 5, del rapporto di controllo di efficienza energetica.".

Art. 5

(Modifica all'articolo 16 della l.r. 19/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2015 le parole: "e dal d.lgs. 192/2005" sono sostituite dalle seguenti: "dal d.lgs. 192/2005 e dal d.lgs. 102/2014".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 18 della I.r. 19/2015)

- 1. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 18 della I.r. 19/2015 le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "undici mesi" e le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2017".
- 2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 18 della I.r. 19/2015 è inserita la seguente: "h ter) entro la data del 31 dicembre 2017, possono essere altresì integrati e corretti, a cura del manutentore o del responsabile d'impianto, i dati relativi agli impianti autocertificati a partire dal 1° gennaio 2017, già trasmessi al soggetto esecutore e dallo stesso riscontrati come errati, anomali o incompleti;".
- **3.** Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 dopo le parole: "per tutte le altre tipologie d'impianto" sono inserite le seguenti: "diverse da quelle indicate alla lettera h)".

1 bis. Soppresso

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 della I.r. 19/2015)

Identico

Art. 5

(Modifica all'articolo 16 della I.r. 19/2015)

Identico

Art. 6

(Modifiche all'articolo 18 della I.r. 19/2015)

- 1. Identico
- 2. Identico

- 3. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 è sostituita dalla seguente:
- "i) per tutte le altre tipologie di impianto diverse da quelle indicate alla lettera h) e per gli impianti di cui alla lettera h) privi dell'autocertificazione relativa al biennio 2013/2014, come eventualmente prorogato con le modalità di cui alla lettera c), l'invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017. Tale termine può essere posticipato al 31 dicembre 2017 con atto del-

4. Alla fine della lettera i) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2015 sono aggiunte le seguenti parole: ". Tale termine può essere posticipato al 31 dicembre 2017 con atto delle autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente".

Art. 7

(Modifiche all'Allegato 1 della I.r. 19/2015)

- **1.** Nell'Allegato 1 (Definizioni) della I.r. 19/2015, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
- "f bis) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;".
- **2.** Nell'Allegato 1 (Definizioni) della I.r. 19/2015, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
- "m bis) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata;".
- **3.** Nell'Allegato 1 (Definizioni) della I.r. 19/2015, dopo la lettera zz) sono inserite le seguenti:
- "zz bis) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese:
- zz ter) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
- zz quater) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;".
- 4. Nell'Allegato 1 (Definizioni) della I.r. 19/2005, dopo la lettera bbb) è inserita la seguente: "bbb bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla

le autorità competenti, previa comunicazione alla struttura organizzativa regionale competente;".

4. Soppresso

Art. 7

(Modifiche all'Allegato 1 della l.r. 19/2015)

Identico

 ${\tt X\,LEGISLATURA-DOCUMENTI-PROPOSTE\,DI\,LEGGE\,E\,DI\,ATTO\,AMMINISTRATIVO-RELAZIONI}$

singola unità immobiliare o dal singolo edificio;".

Art. 8

(Modifiche all'Allegato 3 della I.r. 19/2015)

- 1. Il Titolo dell'Allegato 3 della I.r. 19/2015 "Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 5, comma 1)" è sostituito dal seguente: "Periodicità dei controlli di efficienza energetica e cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 4, comma 6 e articolo 5, comma 1)".
- 2. La denominazione della quarta colonna dell'Allegato 3 della I.r. 19/2015 "Cadenza in anni della trasmissione all'autorità competente" è sostituita dalla seguente: "Cadenza in anni dei controlli di efficienza energetica e della trasmissione all'autorità competente".

Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 8

(Modifiche all'Allegato 3 della I.r. 19/2015)

Identico

Art. 9 (Invarianza finanziaria)

Identico